

La Corte Costituzionale limita il potere del legislatore regionale in caso di commissariamento della Regione.

Corte costituzionale, 11 marzo 2011, n. 78

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, recante la "Disciplina sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise – Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge regionale su citata. Al riguardo è opportuno premettere che la Regione Molise, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della l. n. 311/04, nonché dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

Stante l'intervenuto commissariamento, i menzionati articoli 31, 32 e 33 della legge regionale in esame, che attribuiscono alla Giunta regionale rispettivamente il "Controllo regionale", il "Visto regionale di congruità" e "L'attività di controllo regionale in materia amministrativo-contabile", sono costituzionalmente illegittimi. Infatti le previsioni in essi contenute, secondo le quali è la Giunta regionale ad esercitare il controllo su tutti gli atti del Direttore Generale ASREM (art. 31, comma, 2), prevedendo, tra l'altro, che gli atti adottati dalla Giunta nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza non siano soggetti a controllo (art. 31, comma 3,) e che la Giunta possa deliberare la risoluzione del contratto con il Direttore Generale, e la sua contestuale sostituzione, qualora questi non provveda nei termini all'adozione del bilancio e/o alla proposta per la copertura della perdita d'esercizio (art. 31, comma 8, lett. c), si pongono in contrasto con l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, che attribuisce al Commissario ad acta la facoltà, nell'esercizio dei suoi poteri, di disporre la "sospensione dalle funzioni" dei Direttori generali.

Tali disposizioni regionali violano pertanto, integrando una menomazione delle attribuzioni del Commissario ad acta, l'art. 120, secondo comma, Cost. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 2 del 2010, ha ritenuto illegittima la proroga automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali disposta dalla legge regionale del Lazio n. 14 del 2008, affermando che "In forza di quanto disposto dal citato art. 4, comma 2, rientra tra le facoltà del commissario ad acta dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 il potere non già soltanto di proporre alla Regione «la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», bensì quello di «motivatamente disporre» la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facoltà che implica, evidentemente, anche quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare, con tale misura, la continuità nello svolgimento di incarichi che per il loro carattere apicale non tollerano alcuna vacatio.

Ricorre, dunque, anche in questo caso la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina recata dalle norme impugnate integra una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta". Nella medesima sentenza inoltre la Consulta ha precisato che: "la scelta di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione la modifica delle disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili, pur quando esse presentino profili di interferenza con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, si risolve in un obiettivo di svuotamento

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale in via preliminare, afferma che è necessario precisare che nel presente giudizio di costituzionalità non viene in rilievo l'esercizio di poteri normativi da parte del commissario ad acta, bensì l'interferenza, sui poteri dallo stesso esercitati sul piano amministrativo, di talune scelte compiute dal legislatore regionale molisano con la legge n. 8 del 2010.

Proprio tale interferenza, secondo la Corte, – a fronte della constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute – avvalorava la questione di illegittimità avanzata dal ricorrente. Infatti, le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale.

Da ciò consegue che devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nell'art. 31, commi 2, 3 e 8, lettera c), e negli artt. 32 e 33 della legge regionale impugnata, nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge regionale in questione per violazione dell'art. 120,1 Cost.